REGOLAMENTO (CE) N. 2978/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione (1), che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 1996 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1996 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62. (') GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.